

Videosorveglianza e protezione dati personali

Le indicazioni dei Garanti dell'Unione Europea

Fissare regole e garanzie precise sull'installazione di telecamere e fornire un quadro uniforme e armonizzato a livello europeo che serva da riferimento comune per i soggetti privati e pubblici che intendano ricorrere alla videosorveglianza, anche in vista dell'adozione o della modifica di strumenti legislativi in materia.

Sono questi i principali obiettivi del documento (Parere 4/2004) approvato lo scorso 11 febbraio dal Gruppo di lavoro che riunisce le autorità di protezione dati dell'Ue ([http://www.europa.eu.int/...](http://www.europa.eu.int/)) sulla base di un documento predisposto dal segretario generale dell'Autorità italiana, Giovanni Buttarelli.

Il Parere contiene un "decalogo" (vedi Newsletter 24 febbraio – 2 marzo 2003) sulle cautele ed i principi da osservare in materia di videosorveglianza. I Garanti hanno tenuto conto delle indicazioni giunte attraverso la consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio 2003, alla quale hanno contribuito numerosi soggetti (aziende, studi legali) ed anche singoli cittadini.

Il documento affronta innanzitutto alcuni aspetti essenziali, quali l'esigenza di armonizzare il quadro normativo sulla base della direttiva europea per la protezione dei dati, ma anche di altri strumenti sovranazionali (Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati); la necessità, per chi installa telecamere, di accertare in via preliminare se le immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza comportino il trattamento di dati personali, ossia se si riferiscano a soggetti identificabili (spesso, infatti, le immagini acquisite con le telecamere sono associate ad altri dati come impronte digitali, registrazioni sonore); l'obbligo di far riferimento alle regole elaborate dai Garanti, che si applicano anche ai trattamenti che non sono soggetti espressamente alle disposizioni della direttiva europea (ad esempio trattamenti effettuati per scopi di sicurezza pubblica o per il perseguimento di reati, oppure trattamenti effettuati da una persona fisica per scopi esclusivamente privati o familiari).

I principi indicati dai Garanti sono così riassumibili:

- a) *Stabilire la liceità del ricorso alla videosorveglianza*, facendo riferimento alle norme di diritto interno applicabili, anche per quanto riguarda quelle relative al diritto all'immagine ed alla tutela del domicilio.
- b) *Garantire che le finalità della videosorveglianza siano specifiche e lecite*, in particolare evitando utilizzazioni ulteriori delle immagini rilevate e indicando le finalità della videosorveglianza in un documento che fornisca anche chiarimenti ulteriori sulla privacy policy seguita dal titolare.

c) *Assicurarsi della legittimità del trattamento*, verificando il rispetto di almeno uno dei criteri di legittimità previsti dall'articolo 7 della Direttiva europea. Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti pubblici, è opportuno ricordare che i trattamenti effettuati mediante telecamere devono essere previsti da norme di legge.

d) *Verificare che il ricorso alla videosorveglianza sia proporzionato*, ossia che gli scopi perseguiti siano tali da giustificare realmente l'impiego di dispositivi del genere, e sempre a condizione che altre forme di tutela o altri dispositivi di sicurezza si dimostrino chiaramente inadeguati o non siano applicabili al caso specifico. (Per quanto riguarda l'Italia, ricordiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede, all'articolo 3, l'obbligo di rispettare il principio di necessità nel trattamento dei dati personali, ossia di ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali o identificativi).

e) *Verificare che l'attività di videosorveglianza sia effettuata in modo proporzionato*: in questo caso si tratta di minimizzare l'impiego di dati personali, anche attraverso opportuni accorgimenti tecnici (angolo di ripresa delle immagini, periodo di conservazione in ogni modo molto breve, rischi legati all'eventuale associazione con altri dati che facilitino l'identificazione delle persone). Su questo punto utili suggerimenti sono venuti dai contributi della consultazione pubblica.

f) *Informare adeguatamente gli interessati*, utilizzando indicazioni ben visibili e posizionate in modo corretto. Può trattarsi di informative sintetiche, secondo un approccio "stratificato" per cui l'interessato potrà ottenere informazioni più dettagliate rivolgendosi direttamente al titolare; tuttavia, l'informativa deve essere efficace. Pertanto, è necessario specificare sempre le finalità dell'uso di telecamere, e indicare chi sia il titolare del trattamento.

g) *Garantire agli interessati l'esercizio dei diritti* di accesso, rettifica, cancellazione ecc., e in particolare il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e prevalenti.

h) *Rispettare eventuali ulteriori requisiti*, come ad esempio l'obbligo di notificare il trattamento effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza e di adottare idonee misure di sicurezza, preoccupandosi anche di formare in modo adeguato il personale impegnato in tale attività.

i) *Adottare precauzioni ulteriori in rapporto a specifiche attività di videosorveglianza*: ad esempio, se le immagini permettono la raccolta di dati sensibili, oppure se sono previste interconnessioni fra più sistemi di videosorveglianza, oppure se si intendono associare le immagini rilevate con dati di tipo biometrico (impronte digitali, ad esempio) o si prevede di utilizzare sistemi per il riconoscimento automatico della voce o del viso di una persona. In tutti questi ambiti si dovrà compiere una valutazione caso per caso, alla luce dei principi sopra ricordati.